

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5198

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Abrogazione dei rimborsi elettorali in occasione di elezioni per il rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo, degli organi regionali

Presentata il 14 maggio 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 49 della Costituzione riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La posizione riservata ai partiti politici nella nostra architettura costituzionale è pertanto di grande rilevanza per la vita democratica e le istituzioni. Tuttavia, come tutte le organizzazioni umane, anche i partiti politici conoscono fasi di declino, accanto ad altre di forte aspirazione ideale, di sincera realizzazione dell'interesse comune e di coerente servizio ai cittadini e alle istituzioni. Le fasi di declino intervengono quando si impoveriscono le ragioni ideali fino a smarrire il senso e le motivazioni del fare politica. In molti Paesi dell'Europa si rileva oggi una fase di declino dei partiti, come ha ricor-

dato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Bologna, il 30 gennaio 2012. Nella stessa occasione il Presidente ha ricordato che dei partiti, come della politica, bisogna avere una visione non demoniaca, ma razionale e realistica, citando Thomas Mann che scriveva: « La politica racchiude in sé molta durezza, necessità, amoralità, molte *expediency* e concessioni alla materia, molti elementi troppo umani e contaminati di volgarità (...) ma non potrà mai spogliarsi del tutto della sua componente ideale e spirituale, mai rinnegare totalmente la parte etica e umanamente rispettabile della sua natura ».

Oggi però siamo nella situazione della concessione alla materia, degli elementi troppo umani e contaminati di volgarità.

Serve una improrogabile riforma dei partiti perché recuperino le loro componenti ideali e spirituali e per farla serve ripartire da una loro regolamentazione in senso democratico, come scritto nell'articolo 49 della Costituzione. I partiti già esistenti e quelli che verranno dovranno avere maggiori « anticorpi » contro gli attacchi della degenerazione, per meglio servire la democrazia e i cittadini.

In questo quadro, la presente proposta di legge realizza una profonda revisione dei meccanismi di finanziamento pubblico dei partiti, che un *referendum* del 1993 abrogò, ma che i partiti — per mantenere i loro apparati ipertrofici e per pagare i propri debiti a spese delle casse dello Stato — hanno reintrodotta sotto diversa forma, andando ad aumentare i rimborsi elettorali.

La crescita esponenziale dei rimborsi elettorali è servita a foraggiare apparati di potere e clientele, oltre che interessi privati, distruggendo la parte buona dei par-

titi e fagocitandone l'idealità. Non riconoscere rimborsi ai partiti, in questo momento in cui vivono una fase di involuzione e di decadenza in cui si è perso « tra l'altro il senso del limite », secondo le parole del Presidente Napolitano, ha una funzione non demagogica, ma profondamente etica, che può consentire alla politica una possibilità di rigenerazione. Siamo sicuri che questa cura abbia la forza di spingere finalmente la politica a realizzare la riforma dei partiti in chiave democratica e di trasparenza. Solo in questo modo si potranno avere istituzioni più forti ed efficienti e una rinnovata fiducia da parte dei cittadini. La presente proposta di legge d'iniziativa popolare si compone di un unico articolo che abroga tutte le disposizioni nelle quali viene riconosciuto un rimborso elettorale ai partiti, in occasione di elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica del Parlamento europeo e degli organi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

—
ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981 n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole « dagli aventi diritto », l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole « che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali » 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10 e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

€ 1,00



16PDL0059570